
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 842 del 25 MAG. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Procedimenti penale n. 4098/10 R.G.N.R e n. 1338/11 R.G.N.R Procura della Repubblica di Ragusa. Rimborso spese legali e spese di consulenza tecnica di parte, al dipendente matr. 4170.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 27 MAG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 25 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme

IL SEGRETARIO

all'originale in atti

Su proposta della Direzione Affari Generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Visti gli atti dei procedimenti penale n. 4098/10 R.G.N.R e n. 1338/11 R.G.GIP avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a carico del dipendente matr. 4170, indagato del reato art.589 c.p., conclusosi con Decreto di archiviazione del 16/09/2011;

Preso atto dell'istanza, in atti, con la quale il sanitario, ai fini del rimborso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali trasmette la Fattura n.59/11 del 23/12/11, rilasciata dallo Studio Legale Pannuzzo, a fronte della consulenza legale e la Fattura 72 OG del 02/12 rilasciata dal Dr. Castellino per le spese di consulenza tecnica e specificatamente :

- € 982,50 per assistenza legale, ex fattura 59/11 dell'Avv. Pannuzzo;
- € 1.800,00 per consulenza tecnica, ex fattura 72 OG/12 del Dr. Salvatore Castellino;

Considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Emilia Romagna n.423/98);

Considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

Richiamato l'art.25 CCNL dell'area della dirigenza medica, nonché la procedura emanata dall'azienda con nota prot.n.23199/04 per disciplinare l'accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione della superiore disposizione contrattuale;

Verificato che le voci di spesa di giudizio documentate dall'Avv. Pannuzzo, sono al di sopra dei minimi ordinistici previsti dal D.M. n. 127/04, vigente all'epoca dei fatti in causa;

Ritenuto pertanto di ricondurre il predetto importo secondo i richiamati minimi tariffari e rideterminare conseguenzialmente competenze e onorari legali a € 522,41 complessivi;

Accertato che le spese connesse alla consulenza tecnica di parte, pari ad € 1.800,00, si attestano su parametri conformi agli "Onorari per prestazioni medico-legali in ambito penalistico" dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania;

Ritenuto per quanto finora espresso, di poter assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, le spese legali e le spese di consulenza tecnica di parte, sostenute dal dipendente, individuato dal numero di matricola 4170, per l'importo complessivo di € 2.322,41,

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione AA.GG. e Legali

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica di parte, sostenute dal dipendente, matricola 4170 indagato in ordine al reato di cui all' art.589 c.p. nei procedimenti penali n. 4098/10 R.G.N.R. e n. 1338/11 R.G.GIP Procura della Repubblica di Ragusa, conclusosi con Decreto di Archiviazione del 16/09/2011, per un importo complessivo di € 2.322,41;

Imputare il complessivo costo di €. 2.322,41 sul CE 50903020108 aut. n. _____ dell'esercizio finanziario in corso

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato <u>47.914/12</u>	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			